

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 1/2022 DEL 15 GENNAIO 2022

LEGGE DI BILANCIO 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 n. 310 - Suppl. Ordinario n. 49 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Si anticipano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali.

Persone fisiche

Riforma IRPEF: sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito imponibile e le aliquote applicabili. Si passa da 5 a 4 aliquote:

- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Detrazioni: sono state modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali mantenendo la suddivisione tra reddito di lavoro dipendente, reddito da pensioni, redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, altri redditi.

Recupero patrimonio edilizio: è stata prorogata fino al 2024 la detrazione IRPEF pari al 50% per interventi di recupero edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Bonus mobili: è stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto "bonus mobili" del 50% che prevede per il 2022 il limite massimo di spesa detraibile di 10.000 euro e per il 2023 e 2024 il limite di spesa di 5.000 euro.

Superbonus 110%: è stato fissato al 30 giugno 2022 il termine generale finale per poter usufruire della detrazione del 110%. Il termine è però ampliato:

- al 31 dicembre 2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari), da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati"), da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

È obbligatorio il visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale.

Sismabonus: è stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto "sismabonus".

Riqualficazione energetica: è stata prorogata fino al 2024 l'agevolazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualficazione energetica di edifici esistenti.

Bonus verde: è stata disposta la proroga per il periodo dal 2022 al 2024 del cosiddetto Bonus Verde ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

Bonus facciate: è stata disposta la proroga per tutto il 2022 ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

Agevolazioni acquisto prima casa under 36: è stata disposta la proroga delle agevolazioni previste per i soggetti under 36 per l'acquisto dell'abitazione. Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2022, ai soggetti under 36, con ISEE inferiore a 40.000 euro e consiste nell'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, per gli atti soggetti ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. È prevista altresì l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto.

Sconto in fattura: è stata prorogata la finestra temporale e il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare l'opzione di sconto in fattura - si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali. Per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come

attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate"), vi è l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio.

Professionisti e lavoratori autonomi

Irap: dal periodo d'imposta 2022 l'Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Restano invece assoggettati società di capitali, società di persone, studi associati.

Credito d'imposta beni strumentali: è prorogato, con alcune modifiche, il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0". Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero nel termine "lungo" del 30.6.2024 con prenotazione), nella misura del 20% del costo, nel limite massimo "annuale" di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024 (ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2025 con prenotazione), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2026 con prenotazione), nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

L'esercizio 2022 sarà invece l'ultimo anno per usufruire del credito d'imposta beni strumentali tradizionali con aliquota al 6%.

Imprese

Credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione: è stato prorogato, con alcune modifiche, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Per la R&S, in particolare fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro.

Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni.

Sospensione degli ammortamenti: è stato esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all'esercizio 2020.

La sospensione si applica anche nel 2021 solo se gli ammortamenti sono stati sospesi al 100% anche nel 2020.

Rivalutazione marchi e avviamento: è stato modificato l'art. 110 del DL 104/2020 ed è stato stabilito che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia Entrate.

Legge Sabatini: è stata rifinanziata l'agevolazione e il contributo statale sarà erogato in un'unica soluzione solo se il finanziamento non è superiore a 200.000 euro.

Sismabonus: è stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto "sismabonus".

Riqualificazione energetica: è stata prorogata fino al 2024 l'agevolazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Bonus facciate: è stata disposta la proroga per tutto il 2022 ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

Sconto in fattura: è stata prorogata la finestra temporale e il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare l'opzione di sconto in fattura - si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali. Per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate"), vi è l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio.

Professionisti, lavoratori autonomi, imprese

Limite compensazione crediti: è stato innalzato, dal 1° gennaio 2022, il limite annuo previsto per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti (o per il rimborso con procedura "semplificata"). Il limite è ora pari a 2 milioni di euro.

ESPORTATORI ABITUALI E UTILIZZO DEL PLAFOND IVA NEL 2022

Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato **esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari**. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto *plafond* tramite cui possono acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo "solare" (alternativo a quello "mobile") dal 1° gennaio 2022 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l'applicazione dell'IVA nel limite di un importo (cosiddetto "plafond") corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2021).

Già dal 2020 non vi è più l'obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all'Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l'esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l'applicazione dell'IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n. 633/72.

Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell'operazione e di esigibilità dell'imposta, anche se la fattura può essere "differita" al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972).

Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell'operazione che si cristallizza il consumo del plafond.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell'operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.

Vi è un **meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d'intento** nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.

Dal **2022** occorrerà indicare maggiori **informazioni nel file xml della fattura elettronica** emessa dal fornitore dell'esportatore abituale.

La fattura elettronica, ad oggi, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento"**, nonché **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** trasmessa all'Agenzia Entrate dall'esportatore abituale.

Dal 2022 dovrà essere compilato **un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento**, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la **dicitura "INTENTO"**
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/"
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Si ricorda infine che **l'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI)**, recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO: LA DOMANDA DA PRESENTARE ALL'INPS

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'Assegno è stato definito **unico**, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e **universale** in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

L'Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- **per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;**
- **per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:**
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- **per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.**

L'importo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell' **ISEE** in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l'assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati

in base alla corrispondente fascia di ISEE . Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma per le quali l' **ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno**.

L'Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura "universale", **può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila**. In tal caso, **saranno corrisposti gli importi minimi dell'Assegno previsti dalla normativa**.

È prevista:

- **una quota variabile** modulata in modo progressivo (si va **da un massimo di 175 euro** per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, **a un minimo di 50 euro** per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- **una quota a titolo di maggiorazioni** per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

L'Assegno unico e universale è **corrisposto dall'INPS** ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, **mediante accredito su conto corrente bancario o postale**, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il **genitore richiedente** potrà indicare le **modalità di pagamento** prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN dell'altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell'altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest'ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all'INPS.

In caso di **affidamento esclusivo**, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell'importo spettante. Resta ferma la possibilità dell'altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'Assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l'Assegno unico e universale spetta dal **settimo mese di gravidanza**.

Con l'entrata in vigore dell'Assegno unico e universale, **a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità**, in quanto assorbite dall'Assegno:

- il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le **detrazioni fiscali** per figli fino a 21 anni.

L'Assegno unico **non assorbe né limita** gli importi del **bonus asilo nido**.

L'Assegno è **compatibile** con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre è compatibile con il **Reddito di Cittadinanza**. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l'importo dell'Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, mediante accredito sulla carta Reddito di Cittadinanza di cui gli stessi sono in possesso. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l'Assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio dall'INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

Per la determinazione del reddito familiare l'Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.

L'Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF .

L'Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il **richiedente sia in possesso congiuntamente** dei seguenti requisiti di **cittadinanza, residenza e soggiorno**:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La domanda per l'Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno **da marzo a febbraio dell'anno successivo** e può essere presentata **a partire dal 1° gennaio 2022** da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del

figlio ovvero del genitore, nell'interesse esclusivo del tutelato. Al compimento **della maggiore età**, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate a **gennaio e febbraio**, l'Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di **marzo 2022**; i relativi pagamenti saranno effettuati **dal 15 al 21 marzo 2022**.

Per le domande presentate dal **1° gennaio al 30 giugno 2022**, l'Assegno unico e universale **spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022**.

Per le domande presentate **dopo il 30 giugno**, l'Assegno decorre **dal mese successivo a quello di presentazione** ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.

Da gennaio 2022 sul sito dell'INPS è disponibile il [link alla domanda](#). La domanda si riferisce a pagamenti di prestazioni relative al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e quello di febbraio dell'anno successivo. Il link online alla domanda sarà comunque sempre accessibile e il pagamento dell'Assegno unico sarà effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata:

- accedendo dal **sito INPS** al servizio "[Assegno unico e universale per i figli a carico](#)" con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite **enti di patronato**, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

FATTURAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA: LE REGOLE

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l'emissione della **fattura immediata** o della **fattura differita** riepilogativa di più operazioni.

La **fattura immediata** è emessa, **per ciascuna operazione imponibile**, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa **all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente**.

La **fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

L'**effettuazione dell'operazione ai fini Iva**, per le operazioni nazionali, **corrisponde:**

- alla data di stipula dell'atto, se riguardano beni immobili,
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Se anteriormente a questi eventi viene **emessa fattura** o venga **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si considera **effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile **emettere una fattura differita**, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da **documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le **prestazioni di servizi individuabili** attraverso idonea documentazione, effettuate **nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**, può essere **emessa una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell'imposta a debito **nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione**.

Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un'unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.

FRINGE BENEFIT AUTO DIPENDENTI: PUBBLICATE LE TABELLE ACI 2022

L'Agenzia Entrate ha reso noto, con apposito [comunicato stampa](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 307 del 28 dicembre 2021, le tabelle ACI 2022.

Le tabelle dell'Acì riportano i costi chilometrici di automobili, ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dai datori di lavoro, valide per il 2022.

Le tabelle vengono elaborate dall'Automobile club d'Italia entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al Mef per consentire il calcolo del reddito che deriva dal bene dato in uso.

La concessione del veicolo aziendale in uso promiscuo è considerato un *fringe benefit* soggetto a tassazione, come indicato all'articolo 51 del Tuir.

Le tabelle sono adeguate a una importante novità: dal 1° luglio del 2021, infatti, il regime di addebito di questo tipo di *benefit* prevede gradi di imponibilità inversamente proporzionali al livello di inquinamento del veicolo concesso in uso.

L'importo valido come *fringe benefit*, quindi, deve essere calcolato moltiplicando il costo chilometrico indicato nelle tabelle per 15mila km, che sono ritenuti i chilometri di percorrenza convenzionale per l'uso promiscuo, e applicando la percentuale valida per lo specifico livello di emissioni di CO₂:

- 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di CO₂)
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km
- 50% con emissioni da 160 a 190 g/km
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

La modifica apportata dalla legge di bilancio 2020 rientra negli incentivi all'utilizzo di veicoli meno inquinanti. La norma conferma la tassazione forfettaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ma la percentuale che determina

l'imponibile aumenta gradatamente in base al livello di inquinamento provocato, stimato sui valori di emissione di anidride carbonica (g/km di Co²), desumibili dalle tabelle.

L'attuale regime deve essere applicato ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio del 2020.

Il valore desunto con i parametri suindicati è del tutto forfettario e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del veicolo o della percorrenza che l'utilizzatore effettua realmente.

FATTURE ESENTI DA IMPOSTA BOLLO: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE

Le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo.

Sono invece soggette alla stessa imposta, nella misura di 2,00 euro, solo nel caso in cui, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestino pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.

Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia Entrate, con la [Risposta a interpello n. 7 del 10 gennaio 2022](#).

Sempre nella stessa risposta l'Agenzia precisa che, ogni volta che si emette una fattura nei confronti della PA, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, anche se riferita a importi non assoggettati ad Iva, deve essere sempre in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio. Peraltro, concludono le Entrate, a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica sia nei rapporti "B2B" ("business to business") che "B2C" ("business to consumer").

OBLIGO DI GREEN PASS "RAFFORZATO" PER I LAVORATORI OVER 50

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, contenente le nuove misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

È stabilito fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 anni.

Dal 15 febbraio 2022, obbligo di Green Pass "rafforzato" per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o che risultino privi dello stesso al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

La violazione dell'obbligo di vaccinazione (ex D.L. n. 44/2021) è sanzionata in misura fissa per un ammontare di 100 euro (ex art. 1 D.L. 7 gennaio 2022), indistintamente per tutti i soggetti che a partire dal 1° febbraio 2022 non saranno in regola con l'obbligo vaccinale.

AMMORTAMENTO IN 50 ANNI PER MARCHI E AVVIAMENTI RIVALUTATI

L'art. 1, cc. 622-624 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato (retroattivamente) il regime fiscale della rivalutazione di marchi e avviamento, prevedendo l'innalzamento a 50 anni del periodo nel quale ammortizzare il maggior valore iscritto.

In alternativa, si può rinunciare agli effetti della rivalutazione già effettuata, richiedendo il rimborso dell'imposta sostitutiva versata, oppure integrare il pagamento versando una maggiore imposta sostitutiva dal 9% al 13% e continuare a beneficiare dei 18 anni di ammortamento.

La norma ha carattere fiscale e pertanto, per le società di capitali, andrà coordinata con i principi contabili, anche ai fini della fiscalità differita.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.